

SCHEMA DI CONCESSIONE IN AFFITTO
DI BENE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE

OMISSIS

stipulato

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Trento, di seguito denominato anche solo Comune, come sopra rappresentato, concede in affitto alla società Vallalta Porfidi S.r.l., di seguito denominata anche conduttore, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, un'area di circa mq. 3.500 costituente parte della p.f. 2753/1 e parte della p.f. 2753/2 del C.C. di Meano appartenenti al Patrimonio Disponibile del Comune di Trento, il tutto come apparente dalla planimetria di cui all'allegato "A" che forma parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO

L'area di cui all'art. 1 deve essere utilizzata quale zona di manovra e strada di accesso alla cava in esercizio al conduttore, con divieto di ogni altra diversa destinazione (divieto di sfruttamento a fini estrattivi).

La violazione di tale divieto costituisce causa di decadenza del contratto.

ART. 3 – DURATA – RECESSO - REVOCA

Il presente contratto ha durata di con decorrenza dalla data di stipula e scadenza il 31 dicembre 2030.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del conduttore, in qualsiasi momento, comunicata mediante pec almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di esigere la restituzione anticipata dell'area di cui all'art. 1 per ragioni di interesse pubblico.

Alla scadenza, se il contratto non verrà rinnovato, o al momento dell'esecutività del recesso, della revoca o della decadenza, l'area di cui all'art. 1 dovrà essere restituita al Comune previo ripristino ambientale incluso il rimodellamento del pendio, il riporto di terreno vegetale e il ripristino di vegetazione consolidante.

ART. 4 - CANONE

Il canone annuo viene convenuto e accettato dal conduttore in euro 1.844,91 (milleottocentoquarantaquattro/91), da versare in un'unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante procedura di pagamento PagoPA, utilizzando gli avvisi emessi dal Comune, oppure secondo ulteriori modalità che potranno essere concordate in futuro con il conduttore, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente atto.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72 il canone è esente i.v.a. senza possibilità di optare per l'applicazione dell'i.v.a.

Il canone di cui al primo comma è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio 2026, nella misura del 100% della variazione percentuale Istat registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di settembre.

ART. 5 – MANUTENZIONE – MODIFICHE - OBBLIGHI

Il conduttore assume a proprio esclusivo carico le spese per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'area di cui all'art.1, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica all'area, se non per l'effettuazione dei lavori necessari per la destinazione di cui all'art. 2 del presente contratto, ove manchi il consenso scritto del Comune di Trento. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dell'area, il tutto a spese del conduttore e con il risarcimento dell'eventuale danno.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Non sono ammessi sconfinamenti, nemmeno a carattere temporaneo, rispetto alla superficie concessa in affitto.

Il conduttore si obbliga a non erigere sull'area opere abusive.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il conduttore solleva il Comune da qualsiasi responsabilità relativa a danni che dall'uso dell'area di cui all'art. 1 possano derivare a terzi.

Il conduttore ha presentato con nota prot. n. polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante da eventuali danni che dall'uso dell'area concessa in affitto possono derivare a persone o cose.

Il Comune si riserva di controllare, mediante richiesta al conduttore, la presenza e la validità della suddetta polizza.

ART. 11 - CONDIZIONI D'USO

Il conduttore dovrà usare l'area di cui all'art.1 con la diligenza del buon padre di famiglia restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile.

ART. 12 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE IN AFFITTO A TERZI

Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, a terzi senza l'autorizzazione del Comune. Nel caso di inadempienza il contratto decade di diritto.

ART. 13 – DECADENZA DEL CONTRATTO

Le parti convengono che il contratto decade di diritto nelle ipotesi previste dal presente contratto, nonché in caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento del canone di cui all'art. 4 del presente atto e in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni previste nel contratto medesimo.

Gli effetti della decadenza prevista nei casi indicati dal comma 1 decorrono dal ricevimento, da parte del conduttore, del relativo provvedimento adottato dal Comune, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 14 – RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente contratto e in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per e in causa del presente atto sono a carico del conduttore.

ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto, la stessa viene devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.


Foro competente è quello di Trento.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.

AREA IN AFFITTO
PARTE DELLE PP. FF. 2753/1 e 2753/2
SUPERFICIE 3.500 mq



Meano

